

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 305 DEL 06.09.2016

OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - INDIVIDUAZIONE MODALITÀ PER USO PUBBLICO DI AREA DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA ADIBITA A GIARDINO

L'anno duemilasedici il sei del mese di settembre alle ore 8,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE		X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE		X

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARCHI E GIARDINI - INDIVIDUAZIONE MODALITÀ PER USO PUBBLICO DI AREA DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA ADIBITA A GIARDINO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- che la Fondazione Edo ed Elvo Tempia, Onlus per la lotta contro i tumori, è proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Biella in Via Malta n.3, distinto al N.C.T. Comune di Biella, Foglio n. 46 mappale n. 278, 279 a, 279 b, 290, 291, 292, 280, destinato dal PRGC attualmente vigente a "aree per servizi ed impianti di interesse generale", con annesso giardino e parcheggio pertinenziali;
- che la Fondazione Edo ed Elvo Tempia, con lettera in data 19 novembre 2002 Prot. n.59998 del 26.11.2002, e con successiva lettera in data 5 giugno 2003, si dichiarava disponibile a cedere in uso al Comune di Biella parte del giardino di pertinenza della propria sede di Via Malta n.3;
- che in data 24 dicembre 2004 Rep. n. 2661 tra il Comune di Biella e la Fondazione Edo ed Elvo Tempia (già Fondo Edo Tempia) è stata sottoscritta apposita convenzione al fine di regolare i reciproci rapporti relativamente alla concessione in uso pubblico di parte del giardino di pertinenza della storica palazzina sede della Fondazione stessa, ubicata in Via Malta n.3, ed ai successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a seguito dell'onere assunto dal Comune di Biella dell'esecuzione della sistemazione della medesima parte di giardino in conformità al progetto approvato con D.G.C. n.302 in data 6 giugno 2003, in attuazione degli indirizzi impartiti e dalle azioni avviate dall'Amministrazione Comunale per consentire alla collettività di beneficiare di una nuova area verde nel centro cittadino, con accesso carroia e pedonale dalla strada comunale Via Marconi, e con accesso pedonale dalla strada comunale Via Orfanotrofio;

Atteso:

- che la durata della concessione in uso gratuito di detta parte di giardino fu convenuta in anni 10 decorrenti dalla stipula dell'atto, prorogabile alla scadenza, con formale manifestazione di volontà delle parti;
- che, alla scadenza di detta convenzione, con lettera in data 27 novembre 2014, pervenuta a mezzo e-mail al Comune di Biella in data 17.12.2014, la Presidente della Fondazione Edo ed Elvo Tempia ha manifestato la disponibilità per il rinnovo della convenzione medesima soltanto per anni uno (1) al fine di poter meglio valutare alcuni aspetti gestionali preliminari ad una successiva concessione decennale, dovuti a motivi di sicurezza per episodi di furto e vandalismo accaduti alle strutture del giardino, modificando altresì gli orari di apertura all'uso pubblico e gli oneri a carico del Comune di Biella;
- che con D.G.C. n. 56 in data 23.02.2015 si approvava detta proposta formulata, addivenendo quindi, nel rispetto degli elementi essenziali ivi individuati, alla sottoscrizione di convenzione in data 5 maggio 2015;

Preso atto che con lettera in data 18 luglio 2016, Prot. n. 37740 del 27.7.2016, il Direttore Generale della Fondazione Edo ed Elvo Tempia manifesta la disponibilità al rinnovo della convenzione per ulteriori anni dieci;

Ritenuto che è intenzione del Comune di Biella garantire il mantenimento all'uso pubblico di quell'area verde nel centro cittadino alle medesime condizioni delineate per l'anno 2015, fatto salvo l'accoglimento della richiesta ora formulata dalla Fondazione relativamente alla possibilità di recesso anticipato con preavviso;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare la proposta formulata dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia per l'uso pubblico di parte del giardino di pertinenza della sede della Fondazione medesima, per le motivazioni in premessa indicate e qui rese proprie e nel rispetto dei seguenti elementi essenziali:

oggetto: uso pubblico di area verde di proprietà della Fondazione Edo ed Elvo Tempia con accesso carraio e pedonale dalla strada comunale Via Marconi;

durata: dieci anni decorrenti dal 2016, con possibilità di recesso anticipato, da esercitare non prima di anni cinque, con preavviso formulato per iscritto di almeno sei mesi, comunque da notificare alla parte contraente entro l'annualità precedente il recesso medesimo;

modalità di attuazione: a carico del Comune di Biella: effettuare la manutenzione ordinaria, in conformità a quanto annualmente eseguito per le altre aree verdi di proprietà comunale, la eventuale riparazione o sostituzione delle attrezzature di arredo di proprietà comunale, lo sgombero della neve sui percorsi pedonali, lo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti; regolamentare, in accordo con la Fondazione, l'ingresso al pubblico e l'utilizzo dell'area parimenti alle aree di proprietà comunale destinate a parco, anche mediante la posa di idonei cartelli, salvo diversi accordi in occasione di manifestazioni; mantenere la destinazione stabilita per l' area in oggetto; mantenere gli impegni suddetti anche in caso di installazione di *dehors*, a servizio di un eventuale locale ristoro, in conformità alle norme vigenti in materia; garantire il seguente orario minimo: periodo invernale : dalle 8.00 alle 17.00 con chiusura il sabato e la domenica/periodo estivo : dalle 8.00 alle 20.00 con chiusura il sabato e la domenica;

corrispettivo: oneri gestionali a carico del Comune di Biella stimabili in Euro 1.600,00/anno, indicizzati, dando atto che per l'anno 2016 tale somma risulta già impegnata al Capitolo 103090236140 all'oggetto "Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione del Patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini" del Bilancio di Previsione Impegno n. 887/2016;

2. di demandare al Dirigente competente ogni atto necessario discendente dal presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa per gli oneri gestionali conseguenti attingendo alle risorse annualmente stanziare con il Bilancio di Previsione al Capitolo 103090236140 all'oggetto "Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione del Patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini".